



**TRIBUNALE DI MANTOVA**  
**DECRETO DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

**Il Giudice Tutelare dott. Luigi Pagliuca, sciogliendo la riserva assunta all'udienza**

**del 15.3.11,**

- **rilevato che** D. G., in data 20/12/2010 ha presentato istanza per la nomina di un amministratore di sostegno a favore di M. F., nato a G. (Mn) il xxxxxx, residente in M. vicolo Stabili 4 ed attualmente ricoverato presso il CRA del servizio centro psico sociale di M.

**CASO.it**

- **dato atto che** il Giudice ha provveduto all'esame personale del beneficiario recandosi personalmente il giorno 25.2.11 presso il CRA di M., in quanto il beneficiario si era rifiutato di venire presso il Tribunale,

- **rilevato che** a fondamento della richiesta viene evidenziato che da molti anni il beneficiario è seguito dal CPS per disturbo schizofrenico in paziente affetto da disturbo di personalità paranoideo. Le problematiche psichiatriche del beneficiario sono state costantemente trattate mediante somministrazione di terapie farmacologiche che, come riferito dal dott. G. in udienza, hanno consentito di conseguire attualmente una condizione di adeguato compenso. Attualmente i maggiori problemi attengono al profilo comportamentale, posto che la condotta del beneficiario si caratterizza per una certa rigidità degli schemi comportamentali e di ragionamento, accompagnata da oscillazioni del tono dell'umore. Il beneficiario, molto spesso, si rivolge al 118, alla Polizia ed al CPS

con irragionevoli richieste di visite e accertamenti diagnostici. Al fine di trarre compagnia il beneficiario effettua innumerevoli telefonate alla Polizia, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco ed al CPS, arrecando indubbiamente notevole disturbo. Si evidenzia inoltre nella relazione del CPS che il beneficiario è attualmente ricoverato presso il CRA e rifiuta di trasferirsi presso una residenza per anziani, luogo ove a detta degli operatori del CPS (vedi relazione in atti, nonché le dichiarazioni rese in udienza dal dott. G. e dall'assistente sociale F. M.) potrebbe vivere in un ambiente più idoneo alle sue esigenze, potendo avere assistenza e compagnia continua. E la presente iniziativa è sostanzialmente finalizzata ad ottenere la nomina di un amministratore di sostegno che possa gestire il patrimonio del

beneficiario e stabilire il luogo di ubicazione residenziale dello stesso, anche contro la sua volontà;

- **rilevato** che nel corso dell'esame il beneficiario ha correttamente interloquito con il giudice, palesando di avere ancora conservate le proprie capacità di intendere e volere e di essere ben orientato nello spazio e nel tempo (ha indicato correttamente e senza alcuna

difficoltà il luogo ove è nato, la sua data di nascita, la data ed il giorno in cui veniva svolto l'esame; ha riconosciuto il personale del CPS presente al colloquio ed è consapevole delle qualifiche proprie di ciascuna persona intervenuta). il M. ha pienamente compreso le finalità e lo scopo della presente iniziativa giudiziaria ed ha manifestato la sua assoluta opposizione ad ogni forma di tutela o di sostituzione a sé di altro soggetto nel compimento di atti o di scelte di suo interesse. Il M., edotto dal giudice circa le finalità del procedimento ed in merito alle problematiche comportamentali rappresentate dal ricorrente, ha infatti dichiarato *"io non sono incapace di intendere e volere; voglio rimanere a vivere a casa mia, non voglio essere messo in una casa di riposo dove ci sono persone incapaci o interdetto. Io voglio essere libero come gli altri, io voglio organizzare la mia giornata come segue: la mattina andare a fare colazione all'Archi, poi la mattina venire qui al CPS ed andare a pranzo all'Archi. Il pomeriggio*

CASO.it

*dormire a casa mia e poi il pomeriggio andare all'ARCI e stare con i miei amici per avere un pò di compagnia. Poi la sera vorrei dormire a casa mia. Sono in grado di vivere da solo e di badare a me stesso. Sono assolutamente contrario a che sia nominato un amministratore di sostegno o comunque che una persona si occupi dei miei interessi. Io voglio essere autonomo ed indipendente”.*

Il beneficiario ha poi palesato piena conoscenza della sua situazione reddituale, avendo correttamente riferito di essere titolare di alcune pensioni, che le stesse sono accreditate in banca e di risiedere in un appartamento (la cui ubicazione ha correttamente indicato) per il quale paga un canone di affitto.

Infine il beneficiario risulta assolutamente autonomo nella cura della sua persona e non presenta invalidità fisiche che gli impediscano di badare a se stesso;

**ritenuto che** sulla scorta delle sopra sintetizzate risultanze istruttorie emerga che il M. è persona ancora capace di intendere e volere e, tuttavia, soprattutto a causa di problematiche comportamentali connesse alla sua età avanzata, aduso a comportamenti

che arrecano disturbo agli operatori coinvolti nella cura della sua persona.

Certamente il M. è persona assillante e che molto spesso, soprattutto al fine di avere compagnia, si rivolge agli operatori del CPS rappresentando problematiche spesso esagerate e che non richiederebbero le iniziative e gli interventi che egli invece cocciutamente pretende.

Detto altrimenti, il beneficiario è senz'altro soggetto che presenta difficoltà di gestione della vita quotidiana non comuni e che creano serie difficoltà al personale del CPS che da molti anni lo segue e lo ha in cura, peraltro con risultati senza dubbio positivi per quanto attiene alle problematiche di natura psichica che il beneficiario, soprattutto in passato, ha palesato e che oggi risultano adeguatamente compensate. Come affermato dal dott. G. in udienza con espressione senza dubbio efficace al fine di sintetizzare l'attuale condizione del beneficiario, quest'ultimo è oggi più che altro *“un anziano rompiscatole”*, il quale

con le sue rigidità comportamentali e con le sue pretese di interventi spesso non necessari, arreca disturbo ed obiettive difficoltà di gestione agli operatori che si relazionano con lui ed agli altri soggetti istituzionali ai quali lo stesso si rivolge.

In proposito non vi è dubbio che, come affermato dal personale del CPS, la miglior collocazione del beneficiario sarebbe in una residenza per anziani, nella quale lo stesso potrebbe essere costantemente accudito e sorvegliato dal personale e potrebbe instaurare relazioni sociali con gli altri ospiti della residenza.

E tuttavia, stante la condizione di capacità di intendere e volere del beneficiario ed il suo fermo rifiuto ad ogni forma di sostituzione di terzi nelle scelte che lo riguardano, ritiene

questo giudice che non vi siano i presupposti per nominare a suo favore un amministratore di sostegno, conferendogli il potere di effettuare, in sostituzione del beneficiario ed anche contro la sua volontà, ogni scelta attinente alla sua collocazione residenziale ed alla gestione del suo patrimonio.

Invero ciò comporterebbe di fatto la totale privazione per il M. della capacità d'agire relativamente alla gestione dei propri interessi patrimoniali ed un'evidente compromissione della sua libertà di movimento, posto che lo stesso dovrebbe adeguarsi totalmente alle determinazioni prese al suo posto dall'amministratore di sostegno.

Ebbene ritiene il giudicante che la possibilità di sostituire all'interessato una terza persona nella gestione e nelle scelte attinenti a dette sfere postuli necessariamente una incapacità di intendere e volere dell'interessato medesimo, il quale – a causa di una patologia o infermità di natura psichica - non sia in grado di autodeterminarsi consapevolmente rispetto a dette scelte, con conseguente necessità che, in sua vece, vi provveda una terza persona.

Non può invece ammettersi una riduzione della capacità di agire dell'interessato dell'entità che conseguirebbe all'accoglimento della richiesta del ricorrente, in tutti i casi in cui le problematiche accusate dall'interessato siano semplicemente di natura

comportamentale e manifestino più che altro una condizione di disagio sociale, senza incidere sulla sua capacità di intendere e volere e di autodeterminarsi.

E laddove le scelte di vita operate dall'interessato, seppur volontarie, possano apparire opinabili o comunque non condivisibili in base al comune sentire, non potrà certo ammettersi – solo per questo – la possibilità per il giudice di privare in tutto o in parte l'interessato della capacità d'agire, in nome di un superiore interesse alla tranquillità e sicurezza sociale.

Invero laddove, come nella specie, l'interessato che sia capace di intendere e volere trascuri di curare adeguatamente la propria persona e ponga in essere delle scelte o

modalità di vita opinabili, verrà in rilievo un problema di natura eminentemente sociale, che deve essere appunto affrontato in quell'ambito dalle istituzioni operanti sul territorio, a mezzo dei servizi a tal fine attivati.

Invero l'istituto dell'amministratore di sostegno è strumento che ha lo scopo di espandere le potenzialità del soggetto che si trovi nell'impossibilità, anche parziale, di curare i

propri interessi sia personali che patrimoniali, rimuovendo, proprio grazie all'intervento dell'amministratore di sostegno, quelle difficoltà che impediscono al beneficiario di esplicitare pienamente le sue potenzialità.

Prevedere, a fronte di un soggetto capace di intendere e volere ma con obiettive problematiche comportamentali (che non creano comunque situazioni di pericolo per i terzi, bensì solo disagio e fastidio) e di disagio sociale, la completa ablazione per lo stesso della possibilità di gestire il proprio patrimonio e la collocazione dello stesso in una struttura protetta, nonostante il suo contrario avviso, non corrisponde certo alle finalità che il legislatore ha chiaramente palesato di voler perseguire allorché ha istituito la figura dell'amministratore di sostegno e, ancor prima, ha stabilito la chiusura dei manicomi, allocando sul territorio le attività di assistenza e cura delle persone che presentano problematiche, anche di natura psichica.

Nel caso in esame, quindi, il compito di far fronte alle problematiche comportamentali e di disagio sociale palesate dal beneficiario spetta agli operatori dei servizi sociali operanti sul territorio e la permanenza del M. presso una struttura assistenziale non può essere a lui imposta da un terzo soggetto, ma dovrà necessariamente passare attraverso il consenso dell'interessato e quindi è compito dei servizi sociali che si occupano di lui relazionarsi e confrontarsi con il beneficiario al fine di stabilire quale sia la soluzione migliore per il beneficiario, fermo restando che la decisione (tra rimanere nella RSA e tornare a casa) dovrà comunque essere presa dal M. e che, in caso di opzione per il ritorno nell'appartamento di M., graverà sui servizi sociali il compito di provvedere

all'organizzazione di tutta l'assistenza a domicilio necessaria per la cura del beneficiario;  
- ritenuto, quindi, che nella fattispecie non sussistano i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno a favore del beneficiario, posto che le esigenze di tutela emerse possono e debbono essere fronteggiate a mezzo dell'intervento dei servizi sociali operanti sul territorio, come avvenuto sino ad ora anche con buoni risultati

**P.Q.M.**

– rigetta il ricorso

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione al ricorrente, al beneficiario ed al Pubblico Ministero.

**Mantova, lì 18/3/2010**

**Il Giudice Tutelare**  
- Dott. Luigi Pagliuca -

**Depositato in Cancelleria oggi**

**Il Cancelliere**